Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA SANSA E LE ACQUE DI VEGETAZIONE DELLE OLIVE RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI RIFIUTI

Nota a Corte di Cassazione – Sez. III Penale - sentenza del 5 giugno 2007, n. 21773

Corte di Cassazione – Sez. III Penale - sentenza del 5 giugno 2007, n. 21777

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura della sansa e delle acque di vegetazione delle olive. Con le sentenze del 5 giugno 2007, n. 21773 e n. 21777, i Giudici della Suprema Corte ribadiscono il principio per cui: "*… al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge 574/96 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.*"; aggiungendo che: "*Tra i rifiuti - al di fuori si ribadisce dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa infatti menzione né negli artt. 38 e 59 comma11 ter del Dlvo 152/99, né negli artt. 112 e 137 comma 14 del D.Lvo 152/2006 che li hanno sostituiti.*".

Di fatto, quindi, la Cassazione ribadisce un principio basilare che è stato da sempre sostenuto anche dalle pagine del nostro sito – ed in ogni sede - e cioè che le leggi ambientali (oggi come ieri) delineano la disciplina generale di rifiuti. Poi, all'interno della stessa legge o in base a "legge satellite" esterna si creano in alcuni casi eccezioni per alcuni tipi di rifiuti; queste eccezioni hanno però una loro precisa premessa per esistere e regole specifiche per poter essere applicate. Al di fuori, vige la legge di base. [Si veda, proprio sul caso specifico della sansa e delle acque di vegetazione delle olive, quanto scritto recentemente da M. SANTOLOCI "*Cassazione: 1) la sansa di olive non rientra tra i sottoprodotti: di regola – e salvo eccezioni – è rifiuto. Lo spandimento illegale è reato e non sanzione amministrativa. 2) Gli allevamenti di bestiame sono di regola insediamenti produttivi e le acque reflue di tipo industriale. Lo scarico illegale è reato. Ricostruito il sistema di regole ed eccezioni antitetico alle prassi di fatto diffuse sul territorio*" pubblicato il 14 giugno 2007 su www.dirittoambiente.net].

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nel caso di specie, andando ad esaminare le varie disposizioni che concernono le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella legge 574/96; agli artt. 38 e 59, comma 11 ter , del D. Lgs. n. 152/99; nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005 che dà attuazione all'art. 38 su richiamato, e da ultimo agli artt. 112 e 137, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006) e quelle relative alle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella legge 574/96 e nel Decreto ministeriale 6.7.2005, citato) si evince che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, "*l'applicazione al terreno...finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti...ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo*" (art. 2, lett. n bis), D.Lgs. n. 152/99; art. 74, lett. p), D.Lgs. n. 152/2006).
Inoltre, gli stessi Giudici hanno messo in evidenza come l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6.7.2005 (recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152") puntualizzi che "*lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico - sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistica*" (comma 2) e che "*l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo*" (comma 3).

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, è da escludere che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive. Al contrario, è opinione dei Giudici che è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno, come dimostra l'introduzione del comma 11 ter all'art. 59 con il D.Lgs. n. 258/2000 che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 152/99 [ora dall'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006].

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Per cui, le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata all'abbandono (mediante, anche, raccolta in contenitori o in invasi).
Così come tra i rifiuti va ricompresa anche la sansa umida non destinata all'utilizzazione agronomica.

Ma i Giudici della Suprema Corte fanno un'altra importante precisazione: premesso che l'art. 6 della legge n. 574/96 consente lo stoccaggio delle acque di vegetazione per un termine non superiore ai trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, tuttavia l'applicazione di tale disposizione è condizionata all'uso agronomico dei reflui oleari che è, a sua volta , subordinato alla preventiva comunicazione al sindaco (art. 3 della l. n. 574/96).
Al di fuori di tale contesto trovano applicazione le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti.

In ultimo, la Cassazione ricorda che solo il deposito temporaneo non richiede autorizzazione, tuttavia esso: "*presuppone in ogni caso il controllo diretto del produttore e l'effettuazione nel luogo di produzione*", condizioni, queste, che nelle fattispecie giudicate non sono state rilevate.
Ricordiamo, infatti, che anche il deposito temporaneo rappresenta una "eccezione" alla regola generale, per cui, qualora non ricorrono tutti i presupposti di legge, si ritorna nell'ambito della gestione dei rifiuti [per un approfondimento sul deposito temporaneo si rinvia a M. SANTOLOCI – V. VATTANI "*Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintrorni…percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale*", Diritto all'ambiente – Edizioni, 2007, pag. 39 ss.]

Valentina Vattani

Pubblicato il 26 luglio 2007

In calce si riportano le motivazioni integrali delle due sentenze della Cassazione in commento

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

		UDIENZA PUBBLICA
Dott. Onorato Pierluigi	- Presidente	del 27/03/2007
Dott. Marmo Margherita	- Consigliere	SENTENZA
Dott. Ianniello Antonio	- Consigliere	N. 00933/2007
Dott. Marini Luigi	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. Sarno Giulio	- Consigliere	N. 021750/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) FRISULLO GIOVANNI N. IL 15/09/1943;

avverso SENTENZA del 30/01/2006

CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di pena;

Uditi i difensori Avv. -----

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Frisullo Giovanni, già condannato dal tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro tremila di ammenda, per il reato di cui all'articolo 51 comma 1 lett. a) D.L.vo 22/97 perché, nella qualità di legale rappresentante dell'Oleificio Cooperativo di Ruffano a r.l. procedeva all'abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da sanse e residui di lavorazione - reato accertato il 30.11.2002 -, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte di appello di Lecce, in data 30.1.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, sostituiva alla pena inflitta quella di euro 15000 di ammenda.

II ricorrente eccepisce:

1) Travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale sul presupposto che erroneamente i giudici di merito avrebbero escluso l'applicazione della normativa di cui alla legge 574/96, assumendo che la disciplina predetta sarebbe circoscritta alle sole ipotesi nelle quali i reflui hanno una loro utilità a fini agricoli; che, in ogni caso, il terreno sul quale le acque di vegetazione e le sanse umide erano state versate aveva natura agricola e che vi era agli atti una relazione tecnico agronomica la cui attendibilità non era stata posta in dubbio dal giudicante. Sostiene inoltre che, anche a voler prescindere dall'applicazione della legge 574/96, avrebbe dovuto trovare comunque applicazione nella specie, in via residuale, il D.L.vo 152/99 che, ai sensi dell'art. 28 comma 7, equipara gli scarichi derivanti della molitura delle olive alle acque reflue domestiche, sanzionandoli in via amministrativa.

2) Violazione di legge

Il giudice del gravame, in violazione del principio della *reformatio in peius*, avrebbe erroneamente rideterminato la pena pecuniaria nella misura di euro 15 mila, cosi operando un aumento ingiustificato della pena pecuniaria inflitta in primo grado, peraltro anche in misura eccedente quella della eventuale conversione della pena detentiva inflitta, comunque non cumulabile con quella pecuniaria, prevedendo la norma contestata I'applicazione disgiunta di esse.

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre al riguardo anzitutto premettere che il giudice di merito esclude la utilizzazione delle acque di vegetazione e della sansa a fini agronomici sulla base dei rilievi fotografici e delle altre indagini effettuate dalla Polizia provinciale evidenziando che l'attività investigativa aveva posto in luce l'esistenza di uno spandimento che aveva interessato un'area incolta caratterizzata da sassi e vegetazione spontanea; che in varie zone dei terreni interessati si erano formati veri e propri "invasi"; che erano state riversate acque di vegetazione all'interno di una casa diroccata in maniera così copiosa da farle tracimare all'esterno ed, infine, che le sanse vergini erano state depositate in circa 80 cumuli sul terreno per un quantitativo presumibile di 8000 quintali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Le conclusioni cui perviene la corte di merito sul punto, superano evidentemente le risultanze documentali citate dal ricorrente e, in quanto adeguatamente motivate e correttamente supportate sul piano logico, non possono in questa sede essere rivisitate trattandosi di valutazioni di merito.
Venendo ora all'esame della questione centrale posta dal ricorrente, ritiene il Collegio che correttamente i giudici di merito abbiano affermato che la disciplina contenuta nella legge 574/96 debba essere necessariamente circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
Dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella legge 574/96; agli artt. 38 e 59 co. 11 ter del DLvo 152/99; nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005 che dà attuazione all'art. 38, e da ultimo agli artt. 112 e 137 co. 14 del DLvo 152/2006) e delle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella legge 574/96 e nel Decreto ministeriale 6.7.2005, citato) si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno...finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti...ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (art. 2 lett. n bis) DLvo 152/99;74 lett. p) DLvo 152/2006).
Puntualizza l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6.7.2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152" che "*lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico - sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistica*" (comma 2) e che "*l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo*" (comma 3).
E' da escludere, pertanto, che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive ed anzi è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno come dimostra l'introduzione del comma 11 ter all'art. 59 con il DLvo n. 258/2000 che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 38 del DLvo. 152/99.
Non rileva in questa sede affrontare le problematiche attinenti ai diversi sistemi sanzionatori indicati dalla legge 574/96 e dall'art. 59 co. 11 ter del DLvo 152/99 (ora art. 137 co. 14 DLvo 152/2006) ed ai rapporti tra di essi intercorrenti.
Peraltro solo con il decreto interministeriale citato è stata data completa attuazione all'art. 38 del D.Lvo 152/99 – condizione questa comunque essenziale per l'applicazione del sistema sanzionatorio indicato all'art. 59 comma 11 ter; ed occorre attualmente valutare in che rapporto si ponga il decreto citato con la previsione dell'art. 112 D.Lvo 152/2006 che ripropone al comma 2 la formulazione dell'art. 38 citato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Ciò che interessa ora rilevare è invece che al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge 574/96 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.
Tra i rifiuti - al di fuori si ribadisce dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa infatti menzione né negli artt. 38 e 59 comma11 ter del Dlvo 152/99, né negli artt. 112 e 137 comma 14 del D.Lvo 152/2006 che li hanno sostituiti.
Ma anche le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono.
Appare correttamente motivata, pertanto, la decisione del giudice d'appello che ritiene configurata nella specie il reato di cui all'art. 51 co. 1 lett.a) citato.
2) Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Nonostante la contestazione iniziale riguardasse anche il comma 3 dell'art. 51 DLvo 22/97, la sentenza di primo grado ha limitato la declaratoria di condanna ai soli capi 1 e 2 dell'articolo citato.
E, dunque la pena prevista era quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Ha quindi errato certamente il tribunale a procedere all'applicazione congiunta di esse ma, indubbiamente ha errato anche la corte di merito a rideterminare la pena in misura finanche superiore a quella ottenibile previa conversione della pena detentiva inflitta. E' palese dunque il trattamento di sfavore per l'appellante.
La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto per consentire al giudice di merito una nuova valutazione sulla pena che tenga conto della necessita di non superare quella inflitta in primo grado.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Sezione f) Distaccata di Taranto della Corte d'appello di Lecce e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 27.3.2006

Depositata in cancelleria il 5.6.2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

		UDIENZA PUBBLICA
Dott. Onorato Pierluigi	- Presidente	del 27/03/2007
Dott. Marmo Margherita	- Consigliere	SENTENZA
Dott. Ianniello Antonio	- Consigliere	N. 00943/2007
Dott. Marini Luigi	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. Sarno Giulio	- Consigliere	N. 032291/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) CONTI CARLO N. IL 01/10/1940;

avverso SENTENZA del 15/12/2005

TRIBUNALE di TIVOLI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Con sentenza del 15.12.2005 il tribunale di Tivoli condannava Conti Carlo alla pena di euro tremila di ammenda ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con provvisionale fissata in euro 1000, per il reato di cui all'articolo 51 comma 2 DLvo 22/97 perché, in violazione del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

divieto di cui all'articolo 14, quale titolare dell'omonima ditta individuale, abbandonava o comunque depositava in modo incontrollato un ingente quantità di acque di vegetazione derivante dalla macinazione delle olive. Accertato in Licenza, località Riosecco il 9.12.2003.
Rilevava il tribunale in motivazione che le acque derivate nei processi produttivi che avevano luogo nello stabilimento erano convogliate mediante una conduttura privata in alcuni silos installati in un terreno di proprietà del Conti in località Frainile mentre la sansa residuata dalle medesime lavorazioni veniva depositata in un cassone concesso dalla società Pragma 89, collocato in un'area di proprietà del comune di Licenza, ubicata in località Risecco, messa a disposizione del Conti dall'amministrazione comunale.
Si evidenzia inoltre in motivazione che all'epoca dei sopralluoghi effettuati dai vigili urbani del comune e dal personale dell'ASL, il fondo ospitante i silos presentava sul terreno depositi ed acquitrini di liquido maleodorante fuoriuscito dai contenitori mentre nell'area comunale di Riosecco si trovavano ammassati, in parte anche fuori dal cassone in uso al Conti, significativi quantitativi di sansa da cui dipartivano rivoli di acqua confluenti in pozze putrescenti.
Riteneva dunque il tribunale sulla base delle emergenze processuali, che sia la sansa che le acque di vegetazione erano da ricondurre ai processi produttivi del Conti ma che, nella specie, dovendosi escludere l'uso agronomico del materiale citato, esso andava considerato come rifiuto speciale non pericoloso assoggettabile come tale alle disposizione del DLvo n. 22/97. Escludeva inoltre che nella specie, in relazione alle modalità descritte, potesse essere ipotizzato un deposito temporaneo del materiale rinvenuto.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Conti richiedendo:
1)l'assoluzione per infondatezza della notizia di reato, mancando la dimostrazione dei fatti e in particolare in assenza di prove in ordine alla riconducibilità della proprietà del cassone alla sua persona.
2) dichiararsi errata la qualificazione di rifiuto della sansa; l'insussistenza dell'accertamento sulla natura dei presunti rifiuti e l'omessa valutazione delle prove documentali.
Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art, 593 cpp, l'appello veniva convertito in ricorso per cassazione.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine alle doglianze formulate con il primo ed in parte anche con il secondo motivo, occorre immediatamente rilevare che non appare in questa sede possibile una rilettura degli elementi di prova e che, risultando congruamente motivata la decisione sia in ordine alla provenienza del materiale in esame che alla sua destinazione finale, non vi è spazio alcuno per porre in discussione la condotta di smaltimento acclarata in capo alla ditta facente capo al Conti.
Lo sviluppo della motivazione - articolata sotto il profilo probatorio sulle dichiarazioni del personale di PG intervenuto e sugli accertamenti d'indagine espletati nell'immediatezza -, pone in evidenza la non decisività dell'attestazione rilasciata dal Comune non a conoscenza, evidentemente, delle modalità di smaltimento dei reflui oleari.
Residua, pertanto, in questa sede unicamente l'esame della questione relativa alla qualificazione della sansa e delle acque di vegetazione come rifiuto.
Anche sul punto la motivazione appare ineccepibile. Si deve anzitutto affermare, in linea con quanto già affermato in altre decisioni della Corte, che, come correttamente rilevato dal tribunale,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella legge 574/96 deve essere necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
Dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella legge 574/96; agli artt. 38 e 59 co. 11 ter del DLvo 152/99; nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005 che dà attuazione all'art. 38, e da ultimo agli artt. 112 e 137 co. 14 del DLvo 152/2006) e delle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella legge 574/96 e nel Decreto ministeriale 6.7.2005, citato) si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno...finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti...ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (art. 2 lett. n bis) DLvo 152/99;74 lett. p) DLvo 152/2006).
Puntualizza l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6.7.2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152" che "*lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico - sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistica*" (comma 2) e che "*l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo*" (comma 3).
E' da escludere, pertanto, che, come affermato dal tribunale in sentenza, il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive ed anzi è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno come dimostra l'introduzione del comma 11 ter all'art. 59 con il DLvo n. 258/2000 che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 38 del DLvo. 152/99.
Correttamente, inoltre, si deve fare riferimento nella specie alla categoria dei rifiuti sia per la sansa che per le acque di vegetazione.
Tra i rifiuti, infatti, - al di fuori dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa infatti menzione né negli artt. 38 e 59 comma11 ter del Dlvo 152/99, né negli artt. 112 e 137 comma 14 del D.Lvo 152/2006 che li hanno sostituiti.
Ma anche le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono, mediante raccolta in contenitori o in invasi.
Né vale, infine, richiamare la disposizione dell'art. 6 della l. 574/96 che consente lo stoccaggio delle acque di vegetazione per un termine non superiore ai trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località.
L'applicazione dell'art. 6 citato è condizionata, infatti, per le ragioni esposte, all'uso agronomico dei reflui oleari e, nell'ambito citato, è comunque subordinato alla preventiva comunicazione al sindaco - di cui nella specie non vi è menzione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Al di fuori di tale contesto trovano evidentemente applicazione, come rilevato dal tribunale, le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti.
Nella specie il tribunale, dopo avere correttamente ricordato che solo il deposito temporaneo non richiede autorizzazione, ha comunque escluso, con motivazione sicuramente adeguata sul piano logico e corretta sotto il profilo dell'applicazione dei principi di diritto, di poter ravvisare in concreto tale condizione, sul rilievo che il deposito temporaneo presuppone in ogni caso il controllo diretto del produttore e l'effettuazione nel luogo di produzione, condizioni queste non rilevate in concreto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.3.2007

Depositata in cancelleria il 5.6.2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248